




**Ministero
dell'Economia e delle Finanze**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO
Direzione Centrale degli Uffici Locali
e dei Servizi del Tesoro
00182 Roma - Via Casilina 3

Ufficio V Sez.
Pit N 65838 Allegati
Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.



Roma, 13 APR. 2006

Alle Direzioni provinciali dei Servizi Vari
del Ministero dell'Economia e delle
Finanze

LORO SEDI

Al Centro Elaborazione e Servizi
del Sistema Informativo Integrato

LATINA

All'Ufficio di Coordinamento Attività
Ispettive

SEDE

Ai Dirigenti con funzioni di
Direttore di Ufficio

LORO SEDI

Al Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato - Uff. V -
Piazza Dalmazia, 1

ROMA

e.p.c. Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Uff. X -

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Alle Amministrazioni Centrali

TUTTE

All'Agenzia delle Entrate
Viale Europa, 242

00144 ROMA

All'Agenzia delle Dogane

Via M. Carucci, 71

00143 ROMA

All'Agenzia del Demanio

Via Barberini, 38

00187 ROMA

All'Agenzia del Territorio

Largo Leopardi, 5

00185 ROMA

OGGETTO: Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
n°13 del 13.3.2006
Durata delle delegazioni convenzionali.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti a seguito della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n° 13 del 13.3.2006, nella parte in cui, tra l'altro, viene previsto che le delegazioni convenzionali "possono essere anche di durata decennale solo in presenza di convenzione stipulata, contenente tale clausola".

Si rende, pertanto, necessario fornire precisazioni in merito, al fine di consentire uniformità di comportamento in sede di applicazione delle deleghe rilasciate dai dipendenti in forza di convenzioni stipulate anteriormente alla citata circolare.

Al riguardo, questa Direzione Centrale ritiene che la mancanza, in tali atti negoziali, di una espressa limitazione della durata delle delegazioni convenzionali comporti, in conformità del principio sancito dall'art.1372 c.c., che la durata di dette delegazioni di pagamento rimanga quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento.

Le Amministrazioni in indirizzo che ritengano di dover interpretare la mancata esplicita indicazione di un limite temporale delle delegazioni convenzionali, quale volontà sottesa a consentirne la sola durata minima, come indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare in argomento, sono pregate di formalizzare tale intendimento, dandone tempestiva notizia a questa Direzione Centrale.

Le Direzioni provinciali dei Servizi Vari, in mancanza di ulteriori difformi determinazioni nel senso sopra indicato, vorranno provvedere agli adempimenti di propria competenza attenendosi alle precisazioni in materia formulate dalla scrivente.


Il Direttore Generale
Dott. Arturo Carnemini